

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI TORINO**

**Prima Sezione Civile**

**Sezione Specializzata in materia di Impresa**

Composto dai magistrati:

Dott.ssa Gabriella RATTI

PRESIDENTE

Dott. Edoardo DI CAPUA

GIUDICE REL.

Dott.ssa Chiara COMUNE

GIUDICE

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nelle cause civili riunite iscritte ai numeri **22818/2019 R.G. + 734/2020 R.G. + n. 5312/2020 R.G.**  
promosse da:

**BALLARDINI Andrea**, attualmente rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca PECORARO e Alessia DINUNNO del foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino via Lessolo n. 3, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione;

-PARTE ATTRICE-


contro:

**INTERDRYERS S.r.l.**, in persona del legale rappresentante sig. BALLARDINI Antonio, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Igor CURALLO del Foro di Asti, dall'Avv. Marco D'ARRIGO e dall'Avv. Cristina SARACINO del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Torino, via Evangelista Torricelli n. 12, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

-PARTE CONVENUTA-

aventi per oggetto: **impugnazioni di delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione di società a responsabilità limitata;**





**CONCLUSIONI DELLE PARTI**  
**nella causa iscritta al n. 22818/2019 R.G.**

**Per la parte attrice** (nelle “note scritte” depositate in data 4.11.2022, in atto di citazione ed a verbale di data 10.11.2022):

Gli odierni scriventi, nel rispetto di quanto disposto da codesto Ill.mo Giudice nel corso dell’udienza del 2 marzo u.s. richiamando integralmente quanto già in atti illustrato, domandato e provato dai professionisti tutti che li hanno preceduti, precisano le proprie conclusioni integralmente richiamando quelle di cui all’atto di citazione in data 11 settembre 2019 insistendo altresì per il rigetto dell’avversaria eccezione di incompetenza del Tribunale adito.

“ ”;

\* In atto di citazione:

“*Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,*

*Nel merito: dichiarare la nullità e/o accertare e dichiarare l’annullabilità e/o l’inefficacia della delibera del 27.06.2019 di INTERDRYERS S.r.l. che ha approvato il Bilancio di esercizio di tale società al 31.12.2018 e per l’effetto dichiarare la nullità e/o accertare e dichiarare l’annullabilità e/o inefficacia del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 dalla stessa approvato e ogni atto connesso o conseguente alla delibera qui impugnata ed i relativi verbali, ivi comprese le conseguenti iscrizioni presso la Camera di Commercio di Torino;*

In via istruttoria

- *disporre CTU tecnico – contabile al fine di confermare i rilievi evidenziati nel presente atto e la relativa invalidità censurata anche sulla corretta rappresentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 approvato nell’assemblea del 27.06.2019 e di determinare le conseguenze economiche e patrimoniali di tale invalidità;*

- *ordinare ex art. 210 c.p.c. a INTERDRYERS S.r.l. di produrre in giudizio (i) tutte le scritture contabili relative all’esercizio 2018; (ii) registro dei corrispettivi e delle vendite; (iii) registri IVA;*

ancora in via istruttoria: *con riserva di dedurre le più opportune istanze istruttorie entro i concedendi termini di cui all’art. 183, VI comma, c.p.c.*

In ogni caso: *con il favore delle spese di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”*



**Per la parte convenuta** (nelle “note scritte” depositate in data 3.11.2022, in atto di citazione ed a verbale di data 10.11.2022):

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione,*

*in via pregiudiziale:*

*- dichiarare l’incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia devoluta ad un Collegio Arbitrale e per l’effetto dichiarare improcedibili e/o improponibili le domande formulate dal sig. Andrea BALLARDINI, con pronuncia in punto spese in favore della INTERDRYERS S.r.l.;*

*in via preliminare:*

*- accertare e dichiarare sanato il vizio di omessa convocazione in relazione alla delibera del 27.6.2019 della INTERDRYERS S.r.l. e, per l’effetto, dichiarare, in via alternativa, o l’inammissibilità della domanda di annullabilità/nullità/inefficacia della delibera del 27 giugno 2019 per sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere in relazione a tale specifica richiesta;*

*nel merito:*

*- in ogni caso respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della delibera del 27.6.2019 della INTERDRYERS S.r.l. e le domande di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del bilancio di esercizio della INTERDRYERS S.r.l. al 31.12.2018;*


*in via istruttoria:*

*- per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c., si oppone all’ammissione delle prove avversarie perché inammissibili ed irrilevanti e comunque perché la causa è già stata dichiarata matura per la decisione;*

*- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze di prova orale avversarie, chiede l’escussione in prova contraria sui capi avversari dei seguenti testi: Massimo Mastromatteo e Filippo Mastromatteo residenti in Venaria Reale;*

*- con vittoria di spese di giudizio, oltre accessori di legge.”*





**CONCLUSIONI DELLE PARTI**  
**nella causa iscritta al n. 734/2020 R.G.**

**Per la parte attrice** (nelle “note scritte” depositate in data 4.11.2022, in atto di citazione ed a verbale di data 10.11.2022):

“ Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

- *Dichiarare l’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva dell’attore a seguito della “strategicamente” provocata (ad opera dei signori Roberto e Antonio BALLARDINI) decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione.*

In subordine

- *Nel caso in cui codesto Ill.mo Giudice non dovesse ritenere essere venuta meno -per le ragioni già tutte illustrate in atti- la legittimazione attiva dell’attore, dichiarare la nullità e/o accertare e dichiarare l’annullabilità e/o l’invalidità e/o l’inefficacia della delibera del Consiglio di Amministrazione di INTERDRYERS S.r.l. dell’11.10.2019 ex art. 2388 c.c. nella parte in cui ha ratificato la delibera del Consiglio di Amministrazione di INTERDRYERS S.r.l. del 30.05.2019 con cui è stata approvata la bozza di Bilancio al 31.12.2018 con ogni conseguenza di legge.*

- *Disporre CTU tecnico – contabile al fine di confermare i rilievi evidenziati nel presente atto e la relativa invalidità censurata anche sulla corretta rappresentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 approvato nell’assemblea del 27.06.2019 e di determinare le conseguenze economiche e patrimoniali di tale invalidità.*

In ogni caso

- *Con il favore delle spese di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”*

Arbitrato Italia



**Per la parte convenuta** (nelle “note scritte” depositate in data 3.11.2022, in atto di citazione ed a verbale di data 10.11.2022):

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione,*

*in via pregiudiziale:*

*- dichiarare l’incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia devoluta ad un Collegio Arbitrale e per l’effetto dichiarare improcedibili e/o improponibili le domande formulate dal sig. Andrea Ballardini, con pronuncia in punto spese in favore della INTERDRYERS S.r.l.;*

*in via preliminare:*

*- accertare e dichiarare la carenza di interesse del sig. Andrea BALLARDINI all’impugnazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della INTERDRYERS s.r.l. dell’11 ottobre 2019 e, per l’effetto, dichiarare inammissibile e in ogni caso respingere l’azione promossa;*

*nel merito:*

*- in ogni caso respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della delibera del Consiglio di Amministrazione della INTERDRYERS S.r.l. dell’11 ottobre 2019;*

*in via istruttoria:*

*- per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c., si oppone all’ammissione delle prove avversarie perché inammissibili ed irrilevanti e comunque perché la causa è già stata dichiarata matura per la decisione;*

*- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze di prova orale avversarie, chiede l’escussione in prova contraria sui capi avversari dei seguenti testi: Massimo Mastromatteo e Filippo Mastromatteo residenti in Venaria Reale;*

*in ogni caso:*

*- con vittoria di spese di giudizio, oltre accessori di legge.”*



**CONCLUSIONI DELLE PARTI**  
**nella causa iscritta al n. 5312/2020 R.G.**

**Per la parte attrice** (nelle “note scritte” depositate in data 4.11.2022, in atto di citazione ed a verbale di data 10.11.2022):

Gli odierni scriventi, nel rispetto di quanto disposto da codesto Ill.mo Giudice nel corso dell'udienza tenutasi il 2 marzo u.s., con il deposito delle presenti note d'udienza, precisano le proprie conclusioni integralmente richiamando quelle di cui all'atto di citazione in data 26 febbraio 2020 insistendo altresì per il rigetto dell'avversaria eccezione di incompetenza del Tribunale adito.

“ ”;

\* In atto di citazione:

*“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,*

*In via preliminare/pregiudiziale: disporre la riunione del presente giudizio con il giudizio R.G. 22818/2019 – Tribunale di Torino – Dott. Di Capua ex art. 274 c.p.c.;*

*Nel merito: dichiarare la nullità e/o accertare e dichiarare l'annullabilità e/o l'inefficacia della delibera del 02.12.2019 di INTERDRYERS S.r.l. nella parte in cui ha ratificato la delibera dell'assemblea del 27.06.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di esercizio di tale società al 31.12.2018 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o accertare e dichiarare l'annullabilità e/o inefficacia del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 dalla stessa approvato e ogni atto connesso o conseguente alla delibera qui impugnata ed i relativi verbali, ivi comprese le conseguenti iscrizioni presso la Camera di Commercio di Torino;*

*In via istruttoria*

*- disporre CTU tecnico – contabile al fine di confermare i rilievi evidenziati nel presente atto e la relativa invalidità censurata anche sulla corretta rappresentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 approvato nell'assemblea del 27.06.2019 e ratificato nell'assemblea del 02.12.2019 e di determinare le conseguenze economiche e patrimoniali di tale invalidità;*

*- ordinare ex art. 210 c.p.c. a INTERDRYERS S.r.l. di produrre in giudizio (i) tutte le scritture contabili relative all'esercizio 2018; (ii) registro dei corrispettivi e delle vendite; (iii) registri IVA;*  
*ancora in via istruttoria: con riserva di dedurre le più opportune istanze istruttorie entro i concedendi termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.*

*In ogni caso: con il favore delle spese di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”*



**Per la parte convenuta** (nelle “note scritte” depositate in data 3.11.2022, in atto di citazione ed a verbale di data 10.11.2022):

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione,*

*in via pregiudiziale:*

*- dichiarare l’incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia devoluta ad un Collegio Arbitrale e per l’effetto dichiarare improcedibili e/o improponibili le domande formulate dal sig. Andrea BALLARDINI, con pronuncia anche in punto spese in favore della INTERDRYERS S.r.l.;*

*nel merito:*

*- in ogni caso respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della delibera del 2 dicembre 2019 della INTERDRYERS S.r.l. e le domande di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del bilancio di esercizio della INTERDRYERS S.r.l. al 31.12.2018;*

*in via istruttoria:*


*- per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c., si oppone all’ammissione delle prove avversarie perché inammissibili ed irrilevanti e comunque perché la causa è già stata dichiarata matura per la decisione;*

*- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze di prova orale avversarie, chiede l’escussione in prova contraria sui capi avversari dei seguenti testi: Massimo Mastromatteo e Filippo Mastromatteo residenti in Venaria Reale;*

*in ogni caso:*

*- con vittoria di spese di giudizio, oltre accessori di legge.”*





## MOTIVI DELLA DECISIONE

### 1. Premessa.

#### 1.1. Si premette che:

- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere *“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”* (e non più anche *“la concisa esposizione dello svolgimento del processo”*);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la *“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”*

Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.

#### 1.2. Nella causa iscritta al n. 22818/2019 R.G.

Con atto di citazione datato 11.09.2019 ritualmente notificato, il sig. BALLARDINI Andrea ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la società INTERDRYERS S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

La causa è stata iscritta al n. 22818/2019 R.G.

Si è costituita telematicamente la parte convenuta società INTERDRYERS S.R.L., in persona del legale rappresentante sig. BALLARDINI Antonio, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. il Giudice Istruttore, su richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i termini perentori previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c.

Con Ordinanza in data 5.10.2020, il Giudice Istruttore ha rigettato le deduzioni istruttorie proposte dalla parte attrice ed ha fissato udienza successiva *“figurata”* ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, assegnando alle parti termine per il deposito telematico delle rispettive *“note scritte”*.

All'udienza in data 10.11.2022 il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c.





### 1.3. Nella causa iscritta al n. 734/2020 R.G.

Con atto di citazione datato 07.01.2020 ritualmente notificato, il sig. BALLARDINI Andrea ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la società INTERDRYERS S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Nel merito: dichiarare la nullità e/o accertare e dichiarare l'annullabilità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia della delibera del Consiglio di Amministrazione di INTERDRYERS S.r.l. dell'11.10.2019 ex art. 2388 c.c. nella parte in cui ha ratificato la delibera del Consiglio di Amministrazione di INTERDRYERS S.r.l. del 30.05.2019 con cui è stata approvata la bozza di Bilancio al 31.12.2018 con ogni conseguenza di legge”*.

La causa è stata iscritta al n. 734/2020 R.G.

Si è costituita telematicamente la parte convenuta società INTERDRYERS S.R.L., in persona del legale rappresentante sig. BALLARDINI Antonio, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

Con Ordinanza datata 26.10.2020 il Giudice Istruttore ha concesso alle stesse i termini perentori previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c.

Con Ordinanza in data 15.02.2021, il Giudice Istruttore ha rigettato le deduzioni istruttorie proposte dalla parte attrice.

All'udienza in data 10.11.2022 il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c..

### 1.4. Nella causa iscritta al n. 5312/2020 R.G.

Con atto di citazione datato 06.02.2020 ritualmente notificato, il sig. BALLARDINI Andrea ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la società INTERDRYERS S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

La causa è stata iscritta al n. 5312/2020 R.G.

Si è costituita telematicamente la parte convenuta società INTERDRYERS S.R.L., in persona del legale rappresentante sig. BALLARDINI Antonio, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.



All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. il Giudice Istruttore, su richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i termini perentori previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c.

Con Ordinanza in data 15.02.2021, il Giudice Istruttore ha rigettato le deduzioni istruttorie proposte dalla parte attrice.

All'udienza in data 10.11.2022 il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c.

**1.5.** Decorsi i predetti termini perentori, con Ordinanza in data 3.02.2023 il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, ravvisato un evidente nesso di connessione oggettiva e soggettiva tra le tre predette cause, ha ordinato la riunione della causa iscritta al n. 734/2020 R.G. e della causa iscritta al n. 5312/2020 R.G. alla causa iscritta al n. 22818/2019 R.G.

Le cause riunite sono quindi state decise con la presente Sentenza.

## **2. Sull'eccezione proposta in via pregiudiziale dalla parte convenuta in ciascuna delle tre cause riunite di incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia devoluta ad un Collegio Arbitrale.**

**2.1.** In ciascuna delle tre cause riunite, la parte convenuta ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia devoluta ad un Collegio Arbitrale chiedendo, per l'effetto, di "*dichiarare improcedibili e/o improponibili le domande formulate dal sig. Andrea BALLARDINI, con pronuncia in punto spese in favore della INTERDRYERS S.R.L.*".

L'eccezione non risulta fondata.



**2.2.** Invero, l'art. 34 dello statuto della società INTERDRYERS S.r.l. prevede quanto segue (cfr. doc. 24 della parte convenuta nella causa n. 22818/2019 R.G., doc. 27 della parte convenuta nella causa n. 734/2020 R.G. e doc. 28 della parte convenuta nella causa n. 5312/2020 R.G.): *“Qualunque controversia insorgesse tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità assembleare nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili, se nominati, ovvero nei loro confronti, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sarà sottoposta al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione ha sede la società entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza della nomina, da parte dell'interessato più diligente. In difetto di nomina entro il sopracitato termine, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte interessata più diligente. Gli Arbitri così nominati provvederanno a nominare tra loro il Presidente del Collegio Arbitrale”*.

**2.3.** Senonché, a sostegno delle proprie domande, la parte attrice lamenta altresì la violazione delle norme dettate in tema di redazione del bilancio e, in particolare, la violazione delle norme inderogabili di cui agli artt. 2423 c.c. e 2424 bis c.c. nonché la nullità della delibera di approvazione del Bilancio per illiceità dell'oggetto.

Dunque, la presente causa attiene a comportamenti che, secondo la prospettazione di parte attrice, configurerebbero ipotesi di illegittimità con riflessi di natura pubblicistica, trascendendo l'interesse del singolo ed attenendo a diritti indisponibili.

Ora, l'art. 34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ma applicabile al caso di specie *ratione temporis*, sotto la rubrica “oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie”, prevede testualmente quanto segue:

*“1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.*

*2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta ((al presidente del tribunale)) del luogo in cui la società ha la sede legale.*

*3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.*



4. *Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.*

5. *Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.*

6. *Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso."*

L'art. 35 del D.Lgs. n. 5/2003, abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ma applicabile al caso di specie *ratione temporis*, sotto la rubrica "disciplina inderogabile del procedimento arbitrale", prevede testualmente quanto segue:

*"1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci.*

*2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 del codice di procedura civile nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo 820, comma secondo, del codice di procedura civile.*

*3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo comma, del codice di procedura civile; tuttavia il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale dall'articolo 838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice.*

*4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.*

*5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.*

*5-bis. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese."*

Inoltre, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto anche l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, atteso che le norme dirette a garantire i relativi requisiti non solo sono imperative ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere



informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili (cfr. per tutte: Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, n. 20674 in *Giustizia Civile Massimario* 2017 ed in *Diritto & Giustizia* 26 APRILE 2017: “Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili”).

**2.4. Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono, la predetta eccezione proposta dalla parte convenuta in ciascuna delle tre cause riunite dev'essere rigettata.**

### **3. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalla parte attrice in ciascuna delle tre cause riunite.**

**3.1.** In ciascuna delle tre cause riunite la parte attrice ha reiterato nelle proprie conclusioni definitive l'istanza istruttoria di ammissione di CTU tecnico – contabile “*al fine di confermare i rilievi evidenziati nel presente atto e la relativa invalidità censurata anche sulla corretta rappresentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 approvato nell'assemblea del 27.06.2019 e di determinare le conseguenze economiche e patrimoniali di tale invalidità.*”

L'istanza non può trovare accoglimento.

Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nelle citate Ordinanze istruttorie, la CTU richiesta dalla parte attrice risulta generica, esplorativa e comunque irrilevante, attesa la natura giuridica delle censure svolte dall'attore.



3.2. Nella causa iscritta al n. 22818/2019 R.G. e nella causa iscritta al n. 5312/2020 R.G. la parte attrice ha altresì reiterato l'istanza istruttoria intesa a sentire ordinare ex art. 210 c.p.c. a INTERDRYERS S.R.L. di produrre in giudizio “(i) tutte le scritture contabili relative all'esercizio 2018; (ii) registro dei corrispettivi e delle vendite; (iii) registri IVA.”

L'istanza non può trovare accoglimento.

Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nelle citate Ordinanze istruttorie, tale ordine di esibizione risulta in parte inammissibile ed in parte irrilevante, tenuto conto dei rilievi che seguono:

- l'istanza di esibizione è disciplinata dall'art. 94 disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale: “*l'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento e della cosa...*”; sul punto, la Cassazione ha chiarito che l'ordine di esibizione di documenti previsto dall'art. 210 c.p.c., provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito, deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. lav., 25 maggio 2004, n. 10043; Cass. civile, sez. lav., 04 settembre 1990, n. 9126); l'istanza deve altresì contenere la deduzione della parte istante che il documento contiene la prova del fatto controverso e, dunque, l'ordine di esibizione non può essere emesso al solo fine esplorativo di indagare se il documento contenga la prova stessa (Cass. civile n. 6734/1988); inoltre, “*Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c. l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo, al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza del documento e la sua idoneità a provare determinati fatti*” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 08 settembre 1999, n. 9514);
- un ulteriore presupposto dell'ordine di esibizione è dato dalla necessità dell'acquisizione: a norma dell'art. 210, 1° comma, c.p.c., infatti, l'esibizione del documento o di altra cosa può essere ordinata a condizione che il Giudice ne ritenga necessaria l'acquisizione al processo; la giurisprudenza suole interpretare questo presupposto ritenendo, con formula equivalente, che l'esibizione si presenti indispensabile, nel senso che la prova dei fatti allegati non possa raggiungersi altrimenti: “*l'ordine di esibizione di documenti previsto dall'art. 210 c.p.c., provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito, deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza e che risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi e non può quindi in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante*” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. lav., 25 maggio 2004, n. 10043; Cass. civile, sez. lav., 04 settembre 1990, n. 9126); in particolare, “*non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 c.p.c.,*



*l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorchando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa"* (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 06 ottobre 2005, n. 19475; Cass. civile, sez. I, 10 gennaio 2003, n. 149; Cass. civile, sez. I, 08 settembre 1999, n. 9514); dunque, *"può ordinarsi l'esibizione di un documento a norma dell'art. 210 c.p.c. solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non è acquisibile aliunde e se l'iniziativa non ha finalità meramente esplorative"* (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. lav., 14 settembre 1995, n. 9715);

- nel caso di specie, risulta evidente l'insussistenza dei predetti presupposti, con particolare riguardo alla genericità dell'oggetto ed alla sua irrilevanza per quanto già detto relativamente alla CTU, nonché al ruolo dell'attore sig. BALLARDINI Andrea che, essendo stato consigliere di amministrazione della società, non ha mai lamentato di non aver avuto accesso ai documenti e di non averli potuto produrre.

#### **4. Sulle domande di merito proposte dalla parte attrice nelle tre cause riunite.**

**4.1.** Passando ad esaminare il merito delle presenti cause riunite, si deve innanzitutto premettere che risultano documentalmente provate e pacifiche in causa le seguenti circostanze:

- la società convenuta INTERDRYERS S.r.l. svolge attività di esercizio dell'industria meccanica con particolare riferimento alla produzione di filtri essiccatori per refrigerazione e condizionamento e di accessori per l'idraulica, al loro commercio e alla loro vendita, nonché ogni lavorazione per conto terzi con particolare riferimento alle saldature nonché la di costruzione, acquisto, vendita anche frazionata e di godimento di immobili civili, industriali e commerciali (cfr. doc. 4 della parte attrice nella causa n. 22818/2019 R.G., doc. 1 della parte convenuta nella causa n. 22818/2019 R.G., doc. 3 della parte attrice nella causa n. 734/2020 R.G., doc. 1 della parte convenuta nella causa n. 734/2020 R.G. doc. 4 della parte attrice nella causa n. 5312/2020 R.G. e doc. 1 della parte convenuta nella causa n. 5312/2020 R.G.);



- il sig. BALLARDINI Andrea è socio al 25% della società INTERDRYERS S.r.l. - superiore, quindi, al 5% richiesto dall'art. 2432 bis, comma 2, c.c. – e ulteriori membri della compagine sociale sono: BALLARDINI Antonio, padre dell'attore e socio al 50% e BALLARDINI Roberto, fratello dell'attore e socio al 25% (cfr. doc. 4 della parte attrice nella causa n. 22818/2019 R.G., doc. 1 della parte convenuta nella causa n. 22818/2019 R.G., doc. 3 della parte attrice nella causa n. 734/2020 R.G., doc. 1 della parte convenuta nella causa n. 734/2020 R.G. doc. 4 della parte attrice nella causa n. 5312/2020 R.G. e doc. 1 della parte convenuta nella causa n. 5312/2020 R.G.);
- attualmente, la società INTERDRYERS S.r.l. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri: BALLARDINI Antonio (Presidente), BALLARDINI Roberto (Amministratore Delegato) e BALLARDINI Andrea (Consigliere) (cfr. doc. 4 della parte attrice nella causa n. 22818/2019 R.G., doc. 1 della parte convenuta nella causa n. 22818/2019 R.G., doc. 3 della parte attrice nella causa n. 734/2020 R.G., doc. 1 della parte convenuta nella causa n. 734/2020 R.G. doc. 4 della parte attrice nella causa n. 5312/2020 R.G. e doc. 1 della parte convenuta nella causa n. 5312/2020 R.G.);
- con delibera in data 30 maggio 2019 il Consiglio di Amministrazione della società INTERDRYERS S.r.l., senza la partecipazione del sig. BALLARDINI Andrea, ha approvato la proposta di Bilancio di esercizio al 31.12.2018 “[...] *il Presidente dà lettura della proposta di Bilancio al 31/12/2018, della relativa nota integrativa e della relazione sulla gestione e li illustra in dettaglio agli intervenuti; dopo breve discussione, bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione vengono all’unanimità approvati dai Consiglieri. Il Presidente viene pertanto delegato a consegnare ufficialmente il bilancio al 31/12/2018, la nota integrativa e la relazione degli Amministratori sulla gestione al Collegio Sindacale, affinché il Collegio stesso li esamini e proceda alla stesura della relazione da presentare ai soci. Il Consiglio delega infine il Presidente ad espletare tutte le formalità inerenti alla convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci che dovrà essere tenuta il giorno 27 giugno 2019 presso la sede legale con il seguente Ordine del giorno: 1) Approvazione Bilancio al 31.12.2018 e delibere conseguenti [...]*” (cfr. doc. 2 della parte attrice nella causa n. 734/2020 R.G. e doc. 6 della parte attrice nella causa n. 5312/2020 R.G.);
- in data 27 giugno 2019 la società INTERDRYERS S.r.l., senza la partecipazione del sig. BALLARDINI Andrea e con il voto favorevole degli altri soci signori BALLARDINI Antonio e BALLARDINI Roberto, ha deliberato l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 e la relativa nota integrativa e la relazione sulla gestione ivi compresa la proposta di destinazione dell’utile di esercizio pari ad euro 993.305,00 come segue (cfr. docc. 1 e 2 della parte attrice nella causa n.





22818/2019 R.G., docc. 5 e 6 della parte attrice nella causa n. 734/2020 R.G. e doc. 7 della parte attrice nella causa n. 5312/2020 R.G.):

- euro 580.000,00 (cinque centottantamila/00) ai soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta;
- euro 65.289,00 alla riserva utili su cambi da valutazione ex art. 2426 n. 8 c.c.;
- euro 348.016,00 alla riserva "Utile portato a nuovo", dato che la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 del C.C. e dello statuto";

ed ha deliberato:

- di nominare, per il prossimo triennio e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021, un Sindaco Unico nella persona della dott.ssa Maria Rita Lonoce, nata a Torino il 22.04.1968 residente a Torino, via Cernaia 32/A, cittadina italiana, cod. fisc. LNC MRT 68D62 L219K;
  - di fissare l'importo dell'onorario annuo in euro 8.500,00, oltre al contributo CPA attualmente al 4% e IVA come per legge;
  - di conferire la funzione di revisore legale dei conti al Sindaco Unico dott.ssa Maria Rita LENOCE, revisore legale iscritto nell'apposito registro, per il prossimo triennio e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021;
  - di fissare l'importo dell'onorario annuo per la sola revisione in euro 6.500,00, oltre al contributo CPA attualmente al 4% e IVA come per legge";
- come si è detto, con atto di citazione datato 11.09.2019 il sig. BALLARDINI Andrea, nella sua qualità di socio della società INTERDRYERS S.r.l., ha impugnato la predetta delibera dell'Assemblea del 27 giugno 2019, domandandone la declaratoria di nullità/annullabilità/inefficacia e per l'effetto la declaratoria di nullità/annullabilità/inefficacia del Bilancio di Esercizio al 31.12.2018 con ogni conseguenza di legge per le ragioni tutti ivi esposte (si è così instaurata avanti al Tribunale di Torino la causa iscritta al n. 22818/2019 R.G.);
- in data 11 ottobre 2019 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della società INTERDRYERS S.r.l. nel quale, a seguito dell'impugnazione della delibera del 27 giugno 2019 da parte del sig. BALLARDINI Andrea, si è deliberato di convocare un'assemblea per la conferma e la ratifica della predetta deliberazione assunta all'assemblea tenutasi in data 27 giugno 2019 (cfr. doc. 21 della parte convenuta nella causa n. 22818/2019 R.G., doc. 1 della parte attrice nella causa n. 734/2020 R.G., doc. 22 della parte convenuta nella causa n. 734/2020 R.G., doc. 9 della parte attrice nella causa n. 5312/2020 R.G. e doc. 21 della parte convenuta nella causa iscritta al n. 5312/2020 R.G.); il sig. BALLARDINI Andrea è stato regolarmente convocato a tale riunione consiliare con telegramma inviato il 7 ottobre 2019 (cfr. doc. 22 della parte convenuta nella causa n. 22818/2019 R.G., doc. 23



della parte convenuta nella causa n. 734/2020 R.G. e doc. 22 della parte convenuta nella causa n. 5312/2020 R.G.);

- il sig. BALLARDINI Andrea, nella sua veste di consigliere della società INTERDRYERS S.r.l., ha quindi impugnato altresì la predetta delibera del Consiglio di Amministrazione, notificando il citato atto di citazione datato 07.01.2020 con cui è stata domandata la declaratoria di nullità/annullabilità di tale delibera del Consiglio di Amministratore (instaurandosi così la causa iscritta al n. 734/2020 R.G.);

- in data 2 dicembre 2019 l'assemblea della società INTERDRYERS S.r.l., con il voto favorevole dei signori BALLARDINI Antonio e BALLARDINI Roberto e con il voto contrario del sig. BALLARDINI Andrea, ha deliberato di confermare e ratificare le deliberazioni assunte con il verbale dell'assemblea del 27 giugno 2019 e, dunque (cfr. doc. 24 della parte convenuta nella causa n. 22818/2019 R.G. e docc. 1 e 2 della parte attrice nella causa n. 5312/2020 R.G. e doc. 23 della parte convenuta nella causa iscritta al n. 5312/2020 R.G.):

“• *il Bilancio al 31/12/2018 e la relativa nota integrativa e la relazione sulla gestione ivi compresa la proposta di destinazione dell'utile di esercizio pari ad euro 993.305,00 come segue:*

- *euro 580.000 ,00 (cinque centottantamila /00) ai soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta;*
- *euro 65.289,00 alla Riserva utili su cambi da valutazione ex art. 2426 n.8 c.c.;*
- *il residuo di euro 348.016 alla riserva "Utile portato a nuovo", dato che la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 del C.C e dello statuto;*
- *di nominare per il prossimo triennio e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021, un Sindaco Unico nella persona della Dott.ssa Maria Rita LONOCE, nata a Torino il 22.04.1968 residente in Torino, Via Cernaia 32/A, cittadina italiana, cod. fisc. LNC MRT 68D62 L219K,*
- *di fissare l'importo dell'onorario annuo in euro 8.500,00 oltre al contributo CPA attualmente al 4% e Iva come per legge;*
- *di conferire la funzione di revisione legale dei conti al Sindaco Unico Dott.ssa Maria Rita LONOCE, revisore legale iscritto nell'apposito registro, per il prossimo triennio e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021;*
- *di stabilire l'importo dell'onorario annuo per la sola revisione in euro 6.500,00 oltre al contributo CPA attualmente al 4% e Iva come per legge”.*

**4.3.** Ciò premesso, nei punti che seguono vengono indicate le principali allegazioni e le ragioni di impugnazione proposte dalla parte attrice in ciascuna delle tre cause riunite.



**4.3.1.** Relativamente alla causa n. 22818/2019 R.G., il sig. BALLARDINI Andrea, agendo in qualità socio di INTERDRYERS S.r.l., ha chiesto di *“dichiarare la nullità e/o accertare e dichiarare l’annullabilità e/o l’inefficacia della delibera del 27.06.2019 di INTERDRYERS S.r.l. che ha approvato il Bilancio di esercizio di tale società al 31.12.2018 e per l’effetto dichiarare la nullità e/o accertare e dichiarare l’annullabilità e/o inefficacia del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 dalla stessa approvato e ogni atto connesso o conseguente alla delibera qui impugnata ed i relativi verbali, ivi comprese le conseguenti iscrizioni presso la Camera di Commercio di Torino”*, riferendo, in particolare:

- che la decisione di approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 assunta nella suddetta assemblea del 27 giugno 2019 è invalida, innanzitutto, per violazione delle norme dettate in tema di redazione del bilancio e, in particolare, nella violazione delle norme inderogabili di cui agli artt. 2423 c.c. e 2424 bis c.c.: la società convenuta ha quale oggetto sociale, tra le altre attività, la costruzione, acquisto, vendita anche frazionata e di godimento di immobili civili, industriali e commerciali; le società immobiliari di costruzione, quale è certamente INTERDRYERS con riferimento al ramo d’azienda di cui all’oggetto sociale sopra descritto, sono tenute, allorchè si trovano a dovere redigere il bilancio di esercizio, a prestare particolare attenzione alle modalità di classificazione degli immobili a loro facenti capo in relazione al loro effettivo utilizzo, e ciò alla luce delle ragioni che seguono; l’art. 2424 bis, comma 1, c.c. – la cui applicabilità alle società a responsabilità limitata è espressamente prevista dall’art. 2478 bis c.c. – prevede che *“Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”*; come ampiamente riconosciuto dalla dottrina l’aggettivo *“durevolmente”* va inteso nel senso di considerare immobilizzazioni altresì quei beni destinati a rimanere stabilmente vincolati all’impresa seppure impiegati nell’ambito della gestione caratteristica, con la conseguenza che anche un immobile civile, non solo può ma, deve essere inserito tra le immobilizzazioni qualora ne ricorrano le condizioni; è lo stesso principio contabile Oic n. 16 - avente la finalità di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali – a fornire una definizione chiara ed esaustiva di cosa debba intendersi per tali immobilizzazioni: *“beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell’organizzazione permanente delle società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Il riferirsi a fattori e condizioni durature non è una caratteristica intrinseca ai beni come tali, bensì alla loro destinazione. Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla trasformazione per l’ottenimento dei prodotti della società”*; il principio contabile *de quo* precisa poi come, al contrario, non debbano essere considerate immobilizzazioni, bensì attivo circolante, gli immobili che costituiscano oggetto di compravendita da parte della società qualora sussistano i seguenti requisiti: *“(i) le immobilizzazioni*



sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l'alienazione; (ii) la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato; (iii) l'operazione dovrebbe concludersi nel breve termine"; nel caso in esame pare *ictu oculi* evidente come nel Bilancio di esercizio sussista una totalmente errata classificazione dell'immobile di proprietà della società convenuta e sito in Viale Seneca Torino che è stato collocato alla voce Attivo Circolante tra le Rimanenze di magazzino prodotti finiti per un importo di Euro 2.306.000,00 senza che ne ricorressero i presupposti appena evidenziati e dettati dalla Oic n. 16; in tale Bilancio, alla pagina 17, si legge infatti come *"Tra le rimanenze di prodotti finiti è compreso l'immobile di Viale Seneca in Torino. In particolare, la società, al fine di raggiungere i propri fini istituzionali, ha acquistato e ristrutturato un immobile nel 2009 per destinarlo alla vendita sul mercato. Questo immobile è locato dato che lo scopo originario della sua acquisizione e ristrutturazione rimane quello della sua alienazione, la locazione transitoria costituisce una scelta per massimizzare il profitto per la società in attesa di reperire un acquirente sul mercato. L'andamento del mercato immobiliare da quando l'operazione è stata iniziata nel 2009 ha purtroppo avuto un andamento al ribasso di notevole importanza. [...]"*; come si comprende leggendo lo stesso stralcio del Bilancio riportato risulta chiaro come la società abbia deciso di locare l'immobile posto che, allo stato a causa delle sfavorevoli condizioni di mercato, lo stesso non risulta vendibile a breve termine; a fronte di tali considerazioni, nel valutare la classificazione dell'immobile di Viale Seneca sarebbe stato precipuo onere dell'organo amministrativo e di controllo di INTERDRYERS verificare la persistenza e la correttezza delle valutazioni fatte nel 2014 al termine della ristrutturazione dell'immobile stesso: se, infatti, l'immobile era stato considerato in un primo tempo "bene merce" poiché destinato alla vendita, posto che successivamente è stato locato - a causa delle mutate condizioni del mercato che lo hanno reso non più vendibile - nel Bilancio di esercizio 2018 avrebbe dovuto essere inserito tra le immobilizzazioni; nello specifico l'immobile di Viale Seneca è stato acquistato da INTERDRYERS nel 2009 e sottoposto a ristrutturazione terminata nel 2013/2014; dal 2013 è stato adibito ad abitazione principale dell'amministratore/socio della società sig. BALLARDINI Roberto in forza di contratto di locazione (doc. 6); ciò evidenzia in modo inequivocabile come l'immobile, lo si ripete, avrebbe dovuto essere considerato come un bene patrimoniale destinato ed essere utilizzato durevolmente dalla convenuta e, quindi, come prescritto dall'art. 2424 bis c.c., avrebbe dovuto essere iscritto tra le "immobilizzazioni" e non, come avvenuto, alla voce "attivo circolante"; la circostanza che sia stato destinato ad abitazione dell'amministratore sig. BALLARDINI Roberto da ormai quasi 7 anni a questa parte fa sì che l'immobile non possa che essere considerato quale "utilizzato in modo durevole" dalla società a nulla più rilevando, è lapalissiano, quale fosse la sua destinazione al momento dell'acquisto



avvenuto nell'anno 2009; dall'errata classificazione operata da INTERDRYERS relativamente all'immobile di Viale Seneca nel Bilancio 31.12.2018 ne consegue come possano dirsi utilizzati nella predisposizione di tale documento contabile dei criteri valutativi difformi e palesemente contrastanti con le norme dettate in merito dal codice civile con evidenti ricadute, come è ovvio che sia, altresì sulla correttezza del risultato di esercizio e sulla rappresentazione patrimoniale della società e quindi, con palese violazione, al contempo dei principi di chiarezza, verità e correttezza dettati dall'art. 2423 c.c.; il tutto con le conseguenze meglio esplicate al punto che segue;

- che, in secondo luogo, la delibera di approvazione assunta nell'assemblea del 27 giugno 2019 è nulla per illiceità dell'oggetto: così come per le delibere assembleari in genere, anche i vizi attinenti al bilancio in senso stretto possono attenerne al procedimento di formazione oppure riguardare il contenuto dello stesso; la giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, è unanime nel ritenere che in generale in tema di bilancio ricorra un'ipotesi di mera annullabilità della delibera assembleare che tale documento approva unicamente allorchè sussista un vizio attinente alla formazione del documento, ossia un vizio che attiene al procedimento di formazione dello stesso quali sono ritenuti, ad esempio, il mancato rispetto dei termini di convocazione dell'assemblea, il tempestivo deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale o delle relazioni degli organi di controllo; tutte le volte in cui, invece, sussista un vizio sostanziale/un vizio di contenuto del bilancio ricorrerà un'ipotesi di nullità delle delibera che approvi un documento viziato nel suo contenuto: ciò in quanto le norme dettate in materia di redazione di tale documento contabile hanno natura imperativa poichè poste a tutela, non solo degli interessi e delle ragioni del singolo socio, ma, più in generale, a tutela di tutti i terzi che in esso potrebbero avere interesse; proprio in quanto norme imperative volte a tutelare interessi generali, laddove vengano violate le norme dettate in tema di redazione del bilancio, ricorrerà un'ipotesi di nullità della delibera per illiceità dell'oggetto ex art. 2379 c.c. secondo cui sono nulle, appunto, le delibere "*Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza di verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto [...]*"; è bene all'uopo precisare come per oggetto della delibera non debba intendersi la materia su cui astrattamente è chiamata a decidere l'assemblea bensì piuttosto il contenuto sostanziale della stessa sicchè oggetto della delibera non sarà l'approvazione del bilancio – di per sé lecita – ma l'approvazione di quel determinato bilancio che, se viziato, costituirà oggetto illecito della delibera stessa; come detto già detto, nel caso di specie nel bilancio di INTERDRYERS è stata violata la norma dettata dall'art. 2424 bis c.c. e, conseguentemente, sono stati disattesi altresì i principi dettati dall'art. 2423, comma 2, c.c. che dovrebbero improntare la redazione di tale documento; l'art. 2423, comma 2, c.c. – norma anche questa applicabile alle società a responsabilità limitata in forza del richiamo operato dall'art. 2478 bis c.c. – recita testualmente "*Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare*



*in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato dell'esercizio economico*"; da tale norma si ricavano tre fondamentali clausole generali: chiarezza, verità e correttezza che devono orientare il redattore del bilancio; con il principio di chiarezza si intende perseguire l'obiettivo di fornire a tutti i potenziali interessati (soci, terzi, mercato, etc) un'adeguata informazione sull'analitica composizione del patrimonio sociale al fine di consentire il massimo grado di intelleggibilità di tale documento sia negli aspetti quantitativi che in quelli descrittivi della situazione aziendale e delle scelte valutative effettuate; assumono rilievo al riguardo le disposizioni codicistiche di cui agli artt. 2424 c.c. (contenuto dello stato patrimoniale), 2425 c.c. (contenuto del conto economico) e 2426 c.c. (criteri di valutazione delle poste in bilancio), disposizioni queste che prevedono il contenuto minimo che deve essere osservato nella redazione del bilancio; con le clausole di verità e correttezza la legge impone che la rappresentazione fornita dal bilancio sia corrispondente alla realtà ed ai valori delle singole poste ed al riguardo è il legislatore stesso ad avere dettato dei criteri legali di valutazione; affinché possa dirsi rispettato il criterio di verità sarà quindi fondamentale che i dati esposti nel bilancio corrispondano a quelli registrati nelle scritture contabili e che, questi ultimi, corrispondano ai reali fatti aziendali, mentre in ottemperanza al principio di correttezza allorchè dovrà rappresentarsi o valutarsi in bilancio una determinata operazione dovrà adottarsi unicamente la soluzione rispettosa delle norme inderogabili di legge; ed è proprio osservando l'errata valutazione che è stata fatta da INTERDRYERS relativamente all'immobile di Viale Seneca che ci si avvedrà della violazione in particolare di due dei tre fondamentali principi appena esaminati e, in particolare, quelli di chiarezza e di correttezza: la società, infatti, ha adottato un criterio di valutazione dell'immobile errato e in totale contrasto con l'art. 2424 bis c.c. già ampiamente esaminato nonché in violazione del principio Oic n. 16 risultandone al contempo pregiudicata altresì la chiarezza di informazione in ordine alla situazione societaria che un tale documento dovrebbe garantire; nessun dubbio che sia l'art. 2424 bis c.c. sia l'art. 2423 c.c. siano norme imperative e pertanto, stante la violazione delle stesse nel Bilancio al 31.12.2018 della società convenuta, dovrà essere dichiarata nulla per illiceità dell'oggetto ex art. 2379 c.c. la delibera del 27.06.2019 con cui tale documento è stato approvato;

- che, in terzo luogo, la delibera di approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 assunta nell'assemblea del 27 giugno 2019 è invalida per la mancata convocazione del sig. BALLARDINI Andrea, nella sua qualità di membro del Cda di INTERDRYERS, per l'approvazione della bozza di bilancio al 31.12.2018: si eccepisce formalmente che mai, in nessuna forma o modalità, il sig. BALLARDINI Andrea è stato convocato né è mai stato posto nella condizione di partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla redazione della bozza di bilancio qui



impugnato; il documento prodotto sub doc. 7, ossia la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione 2018, pare essere stata predisposta unicamente dal Presidente sig. BALLARDINI Antonio e mai sottoposta al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di legge; la mancata convocazione *de quo* concretizza una palese violazione della prescrizione di cui al primo comma dell'art. 2478 bis c.c. in ordine alle modalità di predisposizione del bilancio che vogliono sia redatto dagli amministratori, il tutto con conseguente annullabilità della delibera qui impugnata;

- che, in quarto luogo, la delibera di approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 assunta nell'assemblea del 27 giugno 2019 è invalida per il mancato rispetto dei termini statutari per la convocazione dell'assemblea dei soci: lo Statuto della società INTERDRYERS S.r.l. stabilisce, all'art. 11, che l'assemblea dei soci vada convocata con un preavviso minimo di 8 giorni (doc. 5); il sig. BALLARDINI Andrea ha ricevuto la convocazione per l'assemblea del 27.06.2019, qui impugnata, unicamente in data 20.07.2019, ovverosia con solo 7 giorni di preavviso (doc. 9) e non ha partecipato a tale assemblea; si appalesa, quindi, una violazione della chiara norma statutaria con conseguente annullabilità della relativa delibera assembleare;

- che il sig. BALLARDINI Andrea, pur essendo stato costretto ad approvare, nei precedenti anni, bilanci che contenevano la stessa violazione di legge qui eccepita, ha sempre, nel tempo, ben chiaramente rilevato la relativa problematica a suo padre e suo fratello, signori BALLARDINI Antonio e Roberto, soci e amministratori della società convenuta (doc. 10); di ciò però non si mai tenuto conto; anzi, quest'anno, in cui il sig. BALLARDINI Andrea ha anticipato il suo intendimento di non accettare ulteriormente la situazione di criticità oggetto di questa causa, i suoi famigliari, soci e ulteriori membri del CdA, hanno fatto in modo di escluderlo, sostanzialmente, dalla possibilità di anche solo interloquire sull'argomento non facendolo partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui avrebbe dovuto essere predisposto lo stesso bilancio e tardando nel convocarlo alla relativa assemblea; tale atteggiamento è sintomatico di una gravissima quanto intollerabile situazione nell'ambito della quale, da alcuni anni, ingiustificatamente e inspiegabilmente, il sig. BALLARDINI Andrea è stato sottoposto ad un vero e proprio "isolamento" e "delegittimazione" da parte dei suoi famigliari e consoci, che hanno gestito ed amministrato la società senza tenere in alcun conto della posizione di minoranza che fa capo all'odierno attore; negli ultimi anni al sig. BALLARDINI Andrea è stato precluso qualsiasi diritto, con la minaccia, reiterata, di possibile esclusione dal Consiglio di Amministrazione; è evidente come il sig. BALLARDINI Andrea, che ha contribuito in modo determinante, nel passato, alla strutturazione e alla radicazione della società INTERDRYERS S.r.l. con il significativo avviamento che oggi la caratterizza, sia stato letteralmente costretto a piegarsi ed accettare, nel tempo, quanto gli veniva imposto dal padre e dal fratello; la presente impugnazione rappresenta proprio l'impossibilità



sopravvenuta del sig. BALLARDINI Andrea di tollerare oltre un tale comportamento che, come si è dimostrato, si è tradotto in una vera e propria illiceità del bilancio.

- che, appurata la nullità e/o annullabilità della delibera qui impugnata nella parte in cui è stato approvato il Bilancio al 31.12.2018, le conseguenze per la società INTERDRYERS S.r.l. sarebbero le seguenti: l'art. 2434 bis, comma 3, c.c. costituisce il riferimento normativo per valutare gli effetti che scaturiscono da una pronuncia di invalidità della delibera di bilancio e prevede che *“Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa”* e costituisce applicazione della norma di cui all'art. 2377, sesto comma, come richiamato anche dall'art. 2379, ultimo comma, e che obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti in caso di declaratoria di invalidità della deliberazione; da tale norma ne discenderà l'obbligo degli amministratori della società INTERDRYERS S.r.l. di rifare il bilancio viziato nonché di tenere conto della pronuncia giudiziale di invalidità nei bilanci *medio tempore* approvati, se del caso apportando le dovute modifiche altresì a tali documenti tenendo conto delle poste e delle valutazioni del bilancio che ha sostituito quello nullo, al fine di garantire il principio di continuità, principio questo che postula come ogni bilancio debba trovare il proprio antecedente contabile nel bilancio precedente e costituisca, al tempo stesso, antecedente del successivo sì da potere valutare altresì le prospettive future della gestione sociale; quanto sopra anche alla luce di quanto espressamente dettato dall'Oic n. 29 che in materia di correzione di errori dispone che, qualora gli errori siano tali da comportare la nullità e/o l'annullabilità della delibera, la correzione avviene *“attraverso il rifacimento del bilancio dell'esercizio in cui è stato commesso l'errore, nonché, per il principio di continuità dei bilanci, di quelli successivi sui quali l'errore iniziale produca i suoi effetti”*; inoltre, principio consolidato è quello per cui le delibere nulle debbano essere considerate come mai esistite e che quindi tutti gli atti compiuti in esecuzione di esse debbano a loro volta essere considerati nulli; pertanto, nell'ipotesi in cui sulla base delle risultanze del Bilancio viziato dovessero essere assunte delibere c.d. *“collegate”* queste dovranno a loro volta essere dichiarate invalide.

**4.3.2.** Relativamente alla causa n. 5312/2020 R.G., il sig. BALLARDINI Andrea, agendo in qualità socio di INTERDRYERS S.r.l., ha chiesto di *“dichiarare la nullità e/o accertare e dichiarare l'annullabilità e/o l'inefficacia della delibera del 02.12.2019 di INTERDRYERS S.r.l. nella parte in cui ha ratificato la delibera dell'assemblea del 27.06.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di esercizio di tale società al 31.12.2018 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o accertare e dichiarare l'annullabilità e/o inefficacia del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 dalla stessa approvato e ogni atto connesso o conseguente alla delibera qui impugnata ed i relativi verbali, ivi comprese le conseguenti iscrizioni presso la Camera di Commercio di Torino”*, deducendo, in particolare:





- che, leggendo il contenuto del verbale di Assemblea del 02 dicembre 2019 risulta chiaramente come tale organo abbia tentato di sanare la delibera del 27 giugno 2019 da un punto di vista meramente formale senza però tenere in minima considerazione tutte le doglianze avanzate nel merito della stessa dal sig. BALLARDINI Andrea, ossia tutti quei vizi che la rendono completamente nulla; in sostanza INTERDRYERS con l'Assemblea del 02 dicembre 2019 ha sanato unicamente quei vizi di forma – omessa convocazione dell'esponente nel Consiglio per l'allestimento della bozza di Bilancio al 31.12.2018 e mancato rispetto dei termini previsti dallo Statuto per la convocazione del sig. BALLARDINI Andrea all'assemblea del 27 giugno 2019 in cui tale Bilancio è stato invalidamente approvato – mentre non ha assolutamente eliminato i vizi del Bilancio al 31.12.2018 che rendono tale delibera – e conseguentemente altresì la presente – insanabilmente nulla; come noto, infatti, l'art. 2377, penultimo comma, c.c. prevede espressamente che una delibera non possa essere annullata dal Giudice unicamente laddove *“la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”*; naturalmente affinché una delibera possa legittimamente sostituirsi a quella già impugnata è necessario un riesame della precedente decisione eliminandone gli eventuali vizi; qualora, invece, come accaduto nel caso in esame, l'assemblea si limiti semplicemente a confermare quanto già deciso in precedenza, la seconda deliberazione non potrà giammai considerarsi quale un legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante assembleare, configurandosi, al contrario, un eccesso di potere che determina irrimediabilmente l'invalidità altresì della seconda deliberazione;

- che, chiarito quanto sopra, le ragioni di invalidità della delibera del 02 dicembre 2019 con cui è stata ratificata l'approvazione del Bilancio al 31.12.2018, sono le medesime già avanzate avverso la delibera del 27 giugno 2019, ossia:

1) violazione delle norme dettate in tema di redazione del bilancio e, in particolare, nella violazione delle norme inderogabili di cui agli artt. 2423 c.c. e 2424 bis c.c.;

2) nullità della delibera di approvazione del Bilancio del 27.06.2019 per illiceità dell'oggetto;

- che, una volta appurata la nullità e/o annullabilità della delibera impugnata nella parte in cui è stato approvato il Bilancio al 31.12.2018, le conseguenze per la società INTERDRYERS S.r.l. sono le medesime già avanzate avverso la delibera del 27 giugno 2019.

**4.3.3.** Relativamente alla causa n. 734/2020 R.G., il sig. BALLARDINI Andrea, agendo nella sua veste di consigliere della società INTERDRYERS S.r.l., ha chiesto:

- in via principale, di *“dichiarare l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva dell'attore a seguito della “strategicamente” provocata (ad opera dei signori Roberto e Antonio BALLARDINI) decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione”*;



- in via subordinata, di “dichiarare la nullità e/o accertare e dichiarare l’annullabilità e/o l’invalidità e/o l’inefficacia della delibera del Consiglio di Amministrazione di INTERDRYERS S.r.l. dell’11.10.2019 ex art. 2388 c.c. nella parte in cui ha ratificato la delibera del Consiglio di Amministrazione di INTERDRYERS S.r.l. del 30.05.2019 con cui è stata approvata la bozza di Bilancio al 31.12.2018 con ogni conseguenza di legge”, deducendo:

- 1) la “violazione delle norme dettate in tema di redazione del bilancio e, in particolare, nella violazione delle norme inderogabili di cui agli artt. 2423 c.c. e 2424 bis c.c.”, per le medesime ragioni esposte sia nella causa iscritta al n. 22818/2019 R.G. nella causa iscritta al n. 5312/2020 R.G.;
- 2) la “conseguente invalidità della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 ottobre 2019 per mancata conformità alla legge”.

**4.4.** Tutto ciò chiarito, per quanto concerne la causa iscritta al n. 22818/2019 R.G., come correttamente eccepito dalla parte convenuta, le domande di merito ivi proposte dalla parte attrice risultano inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse ad agire del sig. BALLARDINI Andrea.

Come si è detto in precedenza, infatti, in data 2 dicembre 2019 l’assemblea della società INTERDRYERS S.r.l., con il voto favorevole dei signori BALLARDINI Antonio e BALLARDINI Roberto e con il voto contrario del sig. BALLARDINI Andrea, ha deliberato di confermare e ratificare le deliberazioni assunte con il verbale dell’assemblea del 27 giugno 2019, approvando nuovamente il bilancio al 31.12.2018.

Attraverso tale delibera del 2 dicembre 2019 l’assemblea della società INTERDRYERS S.r.l. ha interamente sostituito la precedente delibera impugnata del 27 giugno 2019 che, come si dirà meglio *infra*, risulta conforme alla legge ed allo statuto.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 2377, comma 8, c.c. l’annullamento della deliberazione “*non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto*”.

Da tale sostituzione della delibera impugnata consegue la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del sig. BALLARDINI Andrea, venendo meno l’utilità dell’impugnazione, dal momento che la delibera impugnata è stata privata di effetti dalla sua sostituzione endo-societaria, così che all’accoglimento della domanda non potrebbe conseguire alcun effetto utile per l’attore (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, 5 novembre 2020, in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it): “*Nel procedimento che abbia ad oggetto l’impugnazione di una deliberazione assembleare sostituita da una nuova deliberazione manca l’interesse ad agire dell’attore poiché, anche qualora l’impugnazione fosse accolta, questa non potrebbe avere alcun effetto per via della già avvenuta sostituzione in ambito endo-*



societario”; Tribunale Milano, 10 luglio 2019 in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it): “Quando la situazione di giuridica incertezza creata dalla deliberazione impugnata cessa con la modificazione apportata con delibera successiva, non sussiste più l’interesse ad agire dell’attrice consistente nell’esigenza della rimozione della disposizione convenzionale incerta e pregiudizievole rispetto ai suoi specifici interessi dedotti in giudizio. La causa, quindi, va definita non con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma con una sentenza processuale di improcedibilità della domanda per il venire meno dell’interesse ad agire quale condizione dell’azione. Venuto meno l’interesse utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, interesse qualificabile come interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., il processo non può proseguire essendo consentito nel sistema solo un utilizzo responsabile del processo per azioni oggettivamente dirette alla tutela effettiva di diritti e al conseguimento del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.”).

**4.5.** Per quanto concerne, invece, la causa iscritta al n. 5312/2020 R.G., le domande di merito ivi proposte dalla parte attrice risultano infondate nel merito e, pertanto, devono essere rigettate.

Come si è detto, infatti, le doglianze formulate dalla parte attrice al bilancio al 31.12.2018 attengono unicamente all’affermata errata collocazione dell’immobile di proprietà della INTERDRYERS S.r.l. nella voce “Attivo Circolante” tra le “Rimanenze di Magazzino” invece che tra le “Immobilizzazioni materiali”, ciò che sarebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 2424 bis c.c. e dal principio contabile OIC n. 16, con conseguente violazione dei principi di chiarezza e correttezza dettati dall’art. 2423, comma 2, c.c. e nullità della delibera per illiceità dell’oggetto ex art. 2379 c.c.

Per correttezza, si deve innanzitutto precisare che la decisione di acquistare tale immobile di Viale Seneca n. 78 in Torino nel 2009, ristrutturarlo e poi destinarlo al mercato risulta essere stata a suo tempo assunta da tutti i soci della società INTERDRYERS S.r.l., compreso dunque il sig. BALLARDINI Andrea, che ha sempre approvato i bilanci negli anni precedenti, dove l’immobile in questione è sempre stato inserito nella voce “Attivo Circolante” tra le “Rimanenze di Magazzino”.

Deve ulteriormente precisarsi che le Note Integrative ai bilanci prodotte evidenziano che:

- l’immobile di Viale Seneca è stato acquistato nel 2009 e ristrutturato per essere destinato alla vendita sul mercato;
- la scelta della locazione dell’immobile al socio BALLARDINI Roberto, oltre ad essere di natura meramente transitoria, è stata dettata dall’esigenza di massimizzare temporaneamente il profitto per la società, tenuto conto dell’andamento al ribasso del mercato immobiliare e, al tempo stesso, di consentire la liberazione dell’immobile in qualunque momento nel caso di reperimento di un acquirente



sul mercato; del resto, la natura transitoria della locazione era stata ben esplicitata nelle premesse del contratto di locazione stesso (“...questa opportunità consentirebbe al locatore di avere la piena e completa disponibilità dell’immobile decorsi diciotto mesi dalla stipula, periodo entro il quale si spera di superare le attuali difficoltà del mercato immobiliare” ... “a) Le parti contraenti si danno reciprocamente atto, ogni eccezione rimossa che il presente contratto è destinato a soddisfare una esigenza di tipo transitorio del conduttore che coincide casualmente anche con analoga esigenza del locatore e quindi è possibile stipulare una durata del contratto inferiore ai quattro anni e più precisamente per diciotto mesi cioè dal 01/01/2013 al 30/06/2014” -cfr. doc. 6 della parte attrice nella causa n. 22818/2019 R.G., doc. 6 della parte convenuta nella causa iscritta al n. 22818/2019 R.G., doc. 9 della parte attrice nella causa n. 734/2020 R.G., doc. 11 della parte attrice nella causa n. 5312/2020 R.G. e doc. 6 della parte convenuta nella causa iscritta al n. 5312/2020 R.G.-);  
- infine, con rogito Notaio Luigi MUSSO in data 01 agosto 2019, rep. n. 41214 l’immobile è stato trasferito a terzi, coerentemente con la sua destinazione (cfr. doc. 17 della parte convenuta nella causa iscritta al n. 22818/2019 R.G. e doc. 17 della parte convenuta nella causa iscritta al n. 5312/2020 R.G.).

Precisato quanto sopra, deve quindi rilevarsi la correttezza dell’inserimento dell’immobile di Viale Seneca n. 78 Torino nella voce “Attivo Circolante” tra le “Rimanenze di Magazzino” anziché tra le “Immobilizzazioni materiali”.

L’art. 2424-bis, comma 1, c.c., richiamato dalla stessa parte attrice, infatti, prevede che solo gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente “devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”.

Inoltre, il principio contabile OIC n. 16, pure richiamato dalla stessa parte attrice, dispone che le immobilizzazioni materiali “sono beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell’organizzazione permanente delle società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Il riferirsi a fattori e condizioni durature non è una caratteristica intrinseca ai beni come tali, bensì alla loro destinazione. Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla trasformazione per l’ottenimento dei prodotti della società”.

Invece, ai sensi del principio contabile OIC n. 13, le rimanenze di magazzino “rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società.”

Nel caso di specie, l’immobile di via Seneca è stato correttamente inserito nella voce “Attivo Circolante” tra le “Rimanenze di Magazzino”, in quanto l’immobile non ha costituito parte dell’organizzazione permanente della società, essendo stato acquistato e ristrutturato per essere destinato alla vendita sul mercato; come si è detto, la locazione al socio BALLARDINI Roberto ha



avuto natura meramente transitoria e tale scelta è stata dettata dall'esigenza, da una parte, di massimizzare temporaneamente il profitto per la società tenuto conto dell'andamento al ribasso del mercato immobiliare e, dall'altra parte, di consentire la liberazione dell'immobile in qualunque momento nel caso di reperimento di un acquirente sul mercato; come pure si è detto, nel 2019 l'immobile è stato quindi definitivamente trasferito coerentemente con la sua destinazione, confermando la correttezza dell'allocazione in bilancio data dal Consiglio di Amministrazione della INTERDRYERS S.r.l. sin dall'acquisto del bene.

Tale destinazione dell'immobile di Via Seneca alla vendita risulta dunque in antitesi con la previsione di cui al citato principio contabile OIC n. 16 secondo cui le immobilizzazioni *“non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla trasformazione ...”*.

Del resto, come correttamente evidenziato dalla parte convenuta, il concetto di *“uso durevole”* proprio della predetta definizione di immobilizzazione non si attaglia al caso di specie e non pare corretto interpretarlo come riferito ad un aspetto strettamente temporale, ossia al fatto che l'immobile sia stato detenuto per un certo lasso di tempo; non vi è alcun vincolo temporale che obblighi il redattore di bilancio a dover effettuare il passaggio da magazzino ad immobilizzazione di un asset che si detiene da tempo se la sua destinazione non si modifica; la classificazione avviene invece in connessione con la funzione economica che viene attribuita al bene.

**4.6. Relativamente alla causa iscritta al n. 734/2020 R.G., entrambe le domande ivi proposte dalla parte attrice risultano infondate e, pertanto, devono essere rigettate.**

Invero, per quanto concerne, innanzitutto, la domanda proposta dal sig. BALLARDINI Andrea in via principale, si deve osservare quanto segue.

Come si è detto, nelle proprie conclusioni definitive l'attore, che ha espressamente agito nella sua veste di consigliere della società INTERDRYERS S.r.l., ha chiesto di *“dichiarare l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva dell'attore a seguito della “strategicamente” provocata (ad opera dei signori Roberto e Antonio BALLARDINI) decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione”* e la conseguente compensazione delle spese processuali.

Ora, l'art. 2388 c.c., dettato in materia di validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, al comma 4 prevede che le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione e che si applica in quanto compatibile l'art. 2378 c.c.

Per quanto concerne il procedimento di impugnazione, la citata norma rinvia dunque a quello delle delibere assembleari, seppur con il limite della *“compatibilità”*.



Il richiamato art. 2378, comma 2, c.c., prevede che il socio o i soci oppositori “*devono dimostrarsi possessori al tempo dell’impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma dell’articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell’esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l’annullamento e provvede sul risarcimento dell’eventuale danno, ove richiesto.*”

In dottrina è sorto il dubbio se il citato comma 2 dell’art. 2378 c.c. sia compatibile al caso dell’amministratore che impugna la deliberazione consiliare ai sensi dell’art. 2388 c.c. In proposito, deve aderirsi alla tesi seguita da autorevole dottrina, che esclude la compatibilità del comma 2 dell’art. 2378 c.c. con l’art. 2388 c.c., atteso che l’art. 2378 c.c. disciplina un contesto preciso che muta radicalmente quando ad impugnare non è il socio, bensì l’amministratore. Deve dunque escludersi che la perdita della carica di amministratore renda improcedibile l’azione proposta da quest’ultimo, tenuto anche conto che l’eventuale cessazione dell’incarico potrebbe dipendere da causa non imputabile alla sua volontà, come nel caso di revoca o di cessazione per scadenza del mandato.

Del resto, a ben vedere, nemmeno per l’impugnazione delle delibere assembleari da parte degli amministratori l’art. 2378 c.c. esige il mantenimento della carica di questi ultimi fino alla fine del giudizio e, dunque, evidentemente ciò deve valere per l’impugnazione delle delibere consiliari.

Per quanto concerne, in secondo luogo, la domanda proposta dal sig. BALLARDINI Andrea in via subordinata, si deve osservare quanto segue.

Come si è accennato in precedenza, l’attore ha chiesto, in via subordinata, di “*dichiarare la nullità e/o accertare e dichiarare l’annullabilità e/o l’invalidità e/o l’inefficacia della delibera del Consiglio di Amministrazione di INTERDRYERS S.r.l. dell’11.10.2019 ex art. 2388 c.c. nella parte in cui ha ratificato la delibera del Consiglio di Amministrazione di INTERDRYERS S.r.l. del 30.05.2019 con cui è stata approvata la bozza di Bilancio al 31.12.2018 con ogni conseguenza di legge*”, deducendo:

- 1) la “violazione delle norme dettate in tema di redazione del bilancio e, in particolare, nella violazione delle norme inderogabili di cui agli artt. 2423 c.c. e 2424 bis c.c.”, per le medesime ragioni esposte sia nella causa iscritta al n. 22818/2019 R.G. nella causa iscritta al n. 5312/2020 R.G.;
- 2) la “conseguente invalidità della delibera del Consiglio di Amministrazione del 11 ottobre 2019 per mancata conformità alla legge”.

Sul punto, deve richiamarsi quanto ampiamente esposto in precedenza e ribadirsi sinteticamente, ancora una volta, che, nel caso di specie, l’immobile di via Seneca è stato correttamente inserito nella voce “Attivo Circolante” tra le “Rimanenze di Magazzino”, in quanto l’immobile non ha costituito



parte dell'organizzazione permanente della società, essendo stato acquistato e ristrutturato per essere destinato alla vendita sul mercato; come si è detto, la locazione al socio BALLARDINI Roberto ha avuto natura meramente transitoria e tale scelta è stata dettata dall'esigenza, da una parte, di massimizzare temporaneamente il profitto per la società tenuto conto dell'andamento al ribasso del mercato immobiliare e, dall'altra parte, di consentire la liberazione dell'immobile in qualunque momento nel caso di reperimento di un acquirente sul mercato; nel 2019 l'immobile è stato quindi definitivamente trasferito a terzi coerentemente con la sua destinazione, confermando la correttezza dell'allocazione in bilancio data dal Consiglio di Amministrazione della INTERDRYERS S.r.l. sin dall'acquisto del bene.

**4.7.** Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).

## **5. Sulle spese processuali delle presenti cause riunite.**

**5.1.** In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali delle presenti cause riunite, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).

**5.2.** Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 52.000,01 ad Euro



260.000,00”, trattandosi di procedimento di “valore indeterminabile” (tenuto conto dell’art. 5, comma 6, D.M. 10.03.2014 n. 55, ai sensi del quale “*Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia*”):

Euro 4.000,00 per la fase di studio della controversia;

Euro 2.800,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 4.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;

Euro 6.000,00 per la fase decisionale;

per un totale di **Euro 16.800,00**, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

### P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o dichiarata assorbita e definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite iscritte ai numeri **22818/2019 R.G. + 734/2020 R.G. + n. 5312/2020 R.G.** promosse dal sig. BALLARDINI Andrea (parte attrice) contro la società INTERDRYERS S.r.l., in persona del legale rappresentante sig. BALLARDINI Antonio (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:

**1) Rigetta** l’eccezione pregiudiziale proposta in ciascuna delle tre cause riunite dalla parte convenuta di incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia devoluta ad un Collegio Arbitrale.

**2) Dichiara** l’inammissibilità della seguente domanda di merito proposta dall’attore sig. BALLARDINI Andrea nella causa iscritta al n. 22818/2019 R.G., per sopravvenuta carenza di interesse ad agire:

*“Nel merito: dichiarare la nullità e/o accertare e dichiarare l’annullabilità e/o l’inefficacia della delibera del 27.06.2019 di INTERDRYERS S.r.l. che ha approvato il Bilancio di esercizio di tale società al 31.12.2018 e per l’effetto dichiarare la nullità e/o accertare e dichiarare l’annullabilità e/o inefficacia del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 dalla stessa approvato e ogni atto connesso o conseguente alla delibera qui impugnata ed i relativi verbali, ivi comprese le conseguenti iscrizioni presso la Camera di Commercio di Torino.”*





**3) Rigetta** la seguente domanda di merito proposta dall'attore sig. BALLARDINI Andrea nella causa iscritta al n. 5312/2020 R.G.:

*“Nel merito: dichiarare la nullità e/o accertare e dichiarare l'annullabilità e/o l'inefficacia della delibera del 02.12.2019 di INTERDRYERS S.r.l. nella parte in cui ha ratificato la delibera dell'assemblea del 27.06.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di esercizio di tale società al 31.12.2018 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o accertare e dichiarare l'annullabilità e/o inefficacia del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 dalla stessa approvato e ogni atto connesso o conseguente alla delibera qui impugnata ed i relativi verbali, ivi comprese le conseguenti iscrizioni presso la Camera di Commercio di Torino.”*

**4) Rigetta** le seguenti domande proposte dall'attore sig. BALLARDINI Andrea nella causa iscritta al n. 734/2020 R.G.:

*“Dichiarare l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva dell'attore a seguito della “strategicamente” provocata (ad opera dei signori Roberto e Antonio BALLARDINI) decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.*

*In subordine*

*Nel caso in cui codesto Ill.mo Giudice non dovesse ritenere essere venuta meno -per le ragioni già tutte illustrate in atti- la legittimazione attiva dell'attore, dichiarare la nullità e/o accertare e dichiarare l'annullabilità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia della delibera del Consiglio di Amministrazione di INTERDRYERS S.r.l. dell'11.10.2019 ex art. 2388 c.c. nella parte in cui ha ratificato la delibera del Consiglio di Amministrazione di INTERDRYERS S.r.l. del 30.05.2019 con cui è stata approvata la bozza di Bilancio al 31.12.2018 con ogni conseguenza di legge.”*

**5) Dichiaro tenuto e condanna** l'attore sig. BALLARDINI Andrea a rimborsare alla convenuta società INTERDRYERS S.r.l. le spese processuali delle presenti cause riunite, liquidate in complessivi **Euro 16.800,00=** per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrente.

Così deciso in Torino, in data 03 febbraio 2023.

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Gabriella RATTI

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Edoardo DI CAPUA

